

**ACCORDO QUADRO NUOVO IMAIE – FEDERALBERGHI / AICA
PER LA DETERMINAZIONE DELL'EQUO COMPENSO EX ART 84 COMMA 3 LDA
DOVUTO DALLE STRUTTURE RICETTIVE**

TRA

NUOVO IMAIE - Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - (da ora anche solo "**NUOVO IMAIE**"), con sede in Roma, via Parigi n.11, rappresentato dal Presidente Avv. Andrea Micciché, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri a tale organo concessi dallo statuto

E

AICA - Associazione Italiana Confindustria Alberghi (da ora anche solo "**AICA**"), con sede in Roma, via Pasteur 22, in persona del Presidente Giorgio Palmucci, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri a tale organo concessi dallo statuto

FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (da ora anche solo "**FEDERALBERGHI**"), con sede in Roma via Toscana 1, in persona del Presidente Bernabò Bocca, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri a tale organo concessi dallo statuto.

(di seguito dette anche, ciascuna singolarmente, "Parte" e, cumulativamente, "Parti")

PREMESSO CHE

A. ai fini del presente accordo le Parti si avvarranno concordemente delle seguenti

Abbreviazioni e Definizioni:

1. **LDA:** Legge 22 Aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **Decreto Legge n. 64/2010:** indica il decreto legge convertito con Legge n. 100 del 29 giugno 2010, che ha istituito il Nuovo IMAIE;
3. **Decreto Legge n. 1/2012:** indica il decreto legge convertito con la Legge n. 27 del 2012 che ha liberalizzato il mercato dell'intermediazione dei diritti connessi degli artisti, interpreti esecutori (di seguito "Decreto Liberalizzazione");
4. **Decreto Riordino:** indica il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014;
5. **D. Lgs n.35/2017:** indica il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/26 UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi;

6. **AIE:** Artisti, Interpreti ed Esecutori che abbiano rivestito nelle opere oggetto del presente Accordo una parte di notevole importanza artistica anche se di artista comprimario, come definiti all'art. 80 e 82 della LDA, inclusi i doppiatori;
7. **Accordo:** il presente accordo;
8. **Equo Compenso:** il compenso irrinunciabile spettante agli AIE ex art 84 comma 3 della L.D.A per l'Utilizzazione di opere cinematografiche e/o assimilate operata dalle Strutture ricettive;
9. **Opere Protette:** le opere cinematografiche e/o assimilate quali ad esempio film, film per la tv, miniserie tv, telefilm, serie tv, soap opera, telenovela, sitcom, film di finzione o di animazione, documentari cinematografici o televisivi, cartoni animati, cortometraggi e qualsiasi altra opera audiovisiva di contenuto narrativo o documentaristico dove siano presenti attori e/o doppiatori;
10. **Intermediario diritti connessi AIE:** ogni soggetto che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 35/2017 sia qualificabile sia come Organismo di Gestione Collettiva che come Entità di gestione indipendente e che, in relazione al periodo oggetto dell'Accordo, sia abilitato a intermediare diritti connessi degli AIE del settore audiovisivo, ai sensi della normativa vigente;
11. **Altri Intermediari diritti connessi AIE (di seguito Altri Intermediari):** tutti gli Intermediari di cui al punto 10 che precede diversi da Nuovo IMAIE;
12. **Struttura ricettiva:** tutte le strutture, ad esclusione dei campeggi, che forniscono alloggio e/o ospitalità in camere o unità abitative anche se condotte in forma non imprenditoriale;
13. **Periodo di apertura:** giorni di apertura al pubblico nel corso dell'anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno;
14. **Utilizzazione:** la trasmissione di Opere Protette effettuata tramite qualsiasi mezzo e/o apparecchio posto in ciascuna camera/unità abitativa della Struttura Ricettiva – ivi inclusa la trasmissione operata attraverso servizi "Pay tv/ e/o on demand" – e la trasmissione di Opere Protette effettuata tramite qualsiasi mezzo e/o apparecchio posto in ogni altra area della Struttura ricettiva indipendentemente dal numero di mezzi e/o apparecchi;
15. **Tariffario Nuovo IMAIE:** il documento, pubblicato sul sito di Nuovo IMAIE ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera c) del D.Lgs 35/2017, riportante le tariffe standard



applicate da Nuovo IMAIE alle diverse categorie di utilizzatori di Opere cinematografiche e/o assimilate al fine di determinare l'equo compenso dovuto agli AIE rappresentati dall'Istituto;


- B.** tenuto conto della particolare situazione che disciplina il presente Accordo, le Parti hanno ritenuto opportuno perfezionare la presente intesa definendo gli AIE nella seguente maniera:

AIE Nuovo IMAIE: per tali intendendosi gli AIE che abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE;

AIE altri Intermediari: per tali intendendo gli AIE che abbiano conferito mandato agli Altri Intermediari;

AIE apolidi: per tali intendendosi gli AIE che non abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE né agli Altri Intermediari;

- C. NUOVO IMAIE**, ai sensi della normativa vigente è un Intermediario dei diritti connessi AIE e come tale è legittimato a riscuotere i compensi di cui all'art. 84 comma 3 LDA di spettanza degli AIE propri soci e mandanti e a ripartirli conformemente al proprio Regolamento di ripartizione;
- D. AICA** rappresenta un'organizzazione sindacale della Confederazione degli Industriali ed è quindi legittimata a sottoscrivere gli accordi di cui all'articolo 84 LDA;
- E. FEDERALBERGHI** è legittimata a sottoscrivere gli accordi di cui all'articolo 84 LDA;
- F.** con riguardo al periodo di competenza dal 14 luglio 2009 al 31 dicembre 2016, le Parti hanno già perfezionato un Accordo (Accordo Progresso) che ha disciplinato le modalità e i termini del versamento a Nuovo IMAIE dell'Equo compenso dovuto dalle Strutture Ricettive per le Utilizzazioni di Opere Protette effettuate in detto periodo di competenza;
- G.** con l'obiettivo di raggiungere un'intesa compatibile con l'attuale scenario normativo ed al fine di non compromettere i diritti sia di tutti gli AIE aventi diritto che degli Altri Intermediari, le Parti intendono perfezionare un accordo che determini l'importo di Equo compenso dovuto dalle Strutture ricettive a Nuovo IMAIE in relazione esclusivamente agli AIE Nuovo IMAIE, sulla base dei criteri stabiliti nel Tariffario Nuovo IMAIE (lasciando quindi impregiudicato il diritto degli Altri Intermediari di negoziare altre e diverse tariffe, coefficienti e modalità);
- H.** il presente Accordo esenta AICA e FEDERALBERGHI dall'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs n.35/2017, stante l'impossibilità oggettiva o l'eccessiva difficoltà da parte delle Strutture Ricettive di fornire dati sulle Opere Protette oggetto di Utilizzazione.



Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1. Valore delle premesse e degli Allegati

1.1 All'Accordo è allegato:

Allegato a) Tariffario Strutture Ricettive (estratto da Tariffario Nuovo IMAIE):

Le premesse e l'Allegato formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo e si danno per integralmente riportati e trascritti nel seguente articolato, con valore di patto.

1.2 Le Parti si danno atto e riconoscono che non esistono altri atti fra esse sottoscritti o comunque vincolanti, che possano disciplinare la materia di cui all'Accordo in modo difforme da quanto in esso contenuto nel periodo da esso contemplato.

2. Oggetto dell'accordo

2.1. Oggetto dell'Accordo è la determinazione, sulla base del Tariffario di cui all'Allegato a) della quota di Equo compenso di cui all'articolo 84 comma 3 LDA dovuto dalle Strutture ricettive a Nuovo IMAIE in relazione all'Utilizzazione di Opere Protette effettuata dalle Strutture stesse con decorrenza dal 1 gennaio 2017 e le sue modalità di pagamento.

3. Determinazione e modalità di pagamento del compenso

3.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 3.4, entro il 31 marzo di ciascun anno, Nuovo IMAIE invia a AICA e FEDERALBERGHI autodichiarazione attestante la percentuale di rappresentatività di Nuovo IMAIE in relazione all'anno solare di due anni antecedente a quello di riferimento, tenuto conto che:

- a) la percentuale di rappresentatività di Nuovo IMAIE, in relazione a ciascun anno, è pari alla percentuale che Nuovo IMAIE rappresenta in rapporto al valore complessivo dell'ammontare dei diritti amministrati da tutti gli Intermediari - come comunicati dagli stessi ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto di Riordino - così come risultante dalle comunicazioni trasmesse dalla SIAE;
- b) lo sfasamento temporale di cui all'art. 3.1 si rende necessario poiché alla fine di ogni anno solare, il dato dell'ammontare dei diritti amministrati da ciascun Intermediario in relazione alle Utilizzazioni di Opere Protette avvenute nell'anno precedente non è definitivo.

3.2 Contestualmente all'invio dell'autodichiarazione di cui all'art. 3.1, Nuovo IMAIE provvede a inviare a AICA e FEDERALBERGHI una tabella riassuntiva degli importi dovuti dalle Strutture Ricettive a Nuovo IMAIE per le Utilizzazioni di Opere Protette effettuate nell'anno solare

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

precedente. La tabella riporterà gli importi del Tariffario di cui all'Allegato A) riproporzionati alla percentuale di rappresentatività dell'Istituto come comunicata ai sensi dell'art. 3.1.

3.3 Il pagamento avverrà in un'unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno. Le modalità e i termini di pagamento a Nuovo IMAIE degli importi di cui sopra sono concordati tra le Parti mediante un accordo separato di mandato all'incasso.

3.4 Al fine di garantire il conguaglio tra gli importi versati dalle Strutture Ricettive ai sensi degli articoli che precedono e gli importi effettivamente dovuti dalle Strutture Ricettive in relazione a ciascun anno oggetto del presente Accordo, Nuovo IMAIE - entro 15 giorni dalla ricezione da parte di SIAE della comunicazione attestante il valore definitivo dei diritti amministrati da ciascun intermediario in relazione a ciascun anno di durata del presente Accordo - invia a AICA e FEDERALBERGHI autodichiarazione attestante il dato definitivo circa la propria percentuale di rappresentatività in relazione all'anno oggetto della comunicazione SIAE. L'eventuale differenza - in difetto o in eccesso - tra la percentuale dichiarata ai sensi dell'art. 3.1 e quella risultante dal dato definitivo dell'anno in questione verrà conteggiata - ovvero aggiunta o sottratta - in sede di riproporzione annuale degli importi del tariffario di cui all'art. 3.2.

3.5 Al fine di promuovere il rispetto del termine previsto per il pagamento degli importi dovuti e tenuto conto dell'attività svolta dalle organizzazioni in epigrafe al fine di promuovere il rispetto del diritto connesso, le Parti convengono che, per i pagamenti effettuati entro il termine di cui all'art. 3.3, alle Strutture Ricettive associate a Federalberghi o a AICA viene applicata una riduzione del 15% sugli importi dovuti per ciascun anno.

3.6 Le Parti concordano che eventuali variazioni del Tariffario Strutture Ricettive di cui all'Allegato A) saranno preventivamente concordate tra le Parti e che, a partire dall'anno 2019, gli importi unitari ivi riportati subiranno l'aggiornamento annuale in base alla variazione dell'indice ISTAT.

4. Pagamento delle annualità pregresse

4.1. Assumendo a parametro di riferimento il compenso calcolato ogni anno ai sensi dell'art. 3.1, le Parti si impegnano a disciplinare nell'accordo di mandato di cui all'art. 3.3 le modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti ogni anno dalle Strutture Ricettive in relazione alle annualità pregresse non pagate.

5. Garanzie prestate da Nuovo IMAIE

5.1 Una volta incassati gli importi previsti nel presente Accordo, Nuovo IMAIE, provvederà alla ripartizione dei compensi di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE, conformemente al proprio



Regolamento di Ripartizione.

5.2 Il Nuovo IMAIE manleva e garantisce la Struttura ricettiva da qualsivoglia contestazione dovesse ad esso essere mossa da qualsiasi AIE mandante e non mandante, o da Altri Intermediari per quanto oggetto del presente Accordo: pertanto terrà indenne, manleverà e garantirà la Struttura ricettiva da ogni pretesa e conseguenza patrimoniale, giudiziale e stragiudiziale, formulata nei suoi confronti dai predetti soggetti nei limiti della quota che Nuovo IMAIE dichiara di rappresentare ai sensi dell'art. 3.1.

6. Durata dell'Accordo

6.1 Il presente Accordo ha durata, per competenza, sino al 31 dicembre 2019 e si intenderà rinnovato di anno in anno, salvo recesso di una delle Parti, da esercitare almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

7. Informativa e diffusione dell'accordo

7.1. AICA e FEDERALBERGHI si impegnano, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, ed in occasione delle scadenze dallo stesso previste, a effettuare comunicazioni istituzionali sull'esistenza e contenuto del presente accordo.

8. Trattamento Dei Dati Personali ("PRIVACY")

8.1 Le Parti, dichiarano e garantiscono in via reciproca di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti "interessati" di "dati personali" di cui al d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 così come tali dati sono in esso definiti ed esercitabili ai sensi del medesimo decreto legislativo.

8.2 Le Parti, per quanto possa occorrere, autorizzano quindi in via reciproca, rispettivamente il Nuovo IMAIE, AICA e FEDERALBERGHI per le finalità informative, normative, amministrative comunque richieste al Nuovo IMAIE a AICA e FEDERALBERGHI a esecuzione dell'Accordo, nonché per tutte le finalità legate alla miglior esecuzione delle prestazioni così come disciplinate, al trattamento dei dati personali di cui il Nuovo IMAIE, AICA e FEDERALBERGHI sono o saranno, ciascuno per quanto di ragione interessati e che sono stati e/o saranno reciprocamente comunicati.

9. D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico

9.1 AICA e FEDERALBERGHI dichiarano espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs.n. 231 del 2001, nonché dei principi previsti nel Codice Etico di Nuovo IMAIE, copia



del quale è disponibile *on line* sul sito internet dell'Istituto <http://www.nuovoIMAIE.it/wp-content/uploads/2014/05/4.-Codice-Etico-Nuovo-rev.1.pdf>. Pertanto, AICA e FEDERALBERGHI promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegnano a rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico e a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme.

9.2 Nuovo IMAIE dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001. Nuovo IMAIE condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di AICA e FEDERALBERGHI.

10. Modifiche e patti aggiunti

10.1 Resta inteso tra le Parti che qualsiasi regola che modifichi e/o integri il contenuto dell'Accordo, dovrà essere approvata e sottoscritta dalle Parti e rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.

11. Variazioni di domicilio

11.1 Le Parti eleggono il loro domicilio, ai fini tutti dell'Accordo, nel luogo indicato in epigrafe, ove ciascuna parte potrà inviare ogni liquidazione o comunicazione, ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali.

12. Legge regolatrice. Giurisdizione. Foro territorialmente competente

12.1 L'Accordo è retto e disciplinato dalla Legge Italiana, ed è sottoposto alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana.

12.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione dell'Accordo sarà competente, in via esclusiva il Foro di Roma.


Roma, 8 maggio 2018

NUOVOIMAIE


AICA

FEDERALBERGHI

Il Presidente



Il Presidente



Il Presidente



ALLEGATO A)

TARIFE STRUTTURE RICETTIVE

EX ART. 84 COMMA 3 L.D.A. (LEGGE 633/41)

UTILIZZATORI TENUTI AL PAGAMENTO

Il tariffario è rivolto alle Strutture ricettive. La categoria include: hotel, alberghi, motel, residence, villaggi turistici e strutture analoghe che forniscono alloggio/ospitalità in camere o unità abitative anche se condotte in forma non imprenditoriale.

OGGETTO DELLE TARIFFE

Oggetto delle tariffe è l'equo compenso spettante agli artisti interpreti ed esecutori ex art. 84 comma 3 L.D.A per la diffusione al pubblico di Opere Cinematografiche o Assimilate operata dalle strutture ricettive sia tramite qualsiasi apparecchio e/o mezzo posto nelle camere/unità abitative che tramite qualsiasi apparecchio e/o mezzo posto in ogni altra area della struttura ricettiva, indipendentemente dal numero di apparecchi/mezzi.

CRITERI TARIFFA BASE

La tariffa è annuale e si basa sulla categoria di appartenenza della struttura (indicata in stelle) e sul numero di camere presenti all'interno della struttura.

Le tariffe indicate in tabella saranno annualmente riproporzionate alla percentuale di rappresentatività del Nuovo IMAIE.

TARIFFARIO BASE PER OGNI ANNUALITA'					
CATEGORIA	1-25 camere	26-50 camere	51-100 camere	101-250 camere	per ogni ulteriori 100 camere in più
1 stella	€ 32,00	€ 35,00	€ 41,00	€ 47,00	€ 3,00
2 stelle	€ 38,00	€ 44,00	€ 50,00	€ 56,00	€ 9,00
3 stelle	€ 50,00	€ 53,00	€ 59,00	€ 70,00	€ 15,00
4 stelle	€ 76,00	€ 88,00	€ 105,00	€ 123,00	€ 21,00
5 stelle	€ 117,00	€ 134,00	€ 158,00	€ 181,00	€ 27,00

ALTRE INFO

Per le strutture non classificate a stelle, si applica la tariffa prevista per le strutture ricettive classificate con 3 stelle, fatta eccezione per i rifugi di montagna ai quali si applica la tariffa prevista per le strutture ricettive classificate con 1 stella.

STAGIONALITA'

Tariffa annua in rapporto al periodo di apertura della struttura ricettiva:

- da 181 a 270 giorni di apertura: 75% della tariffa annuale;
- da 91 a 180 giorni di apertura: 50% della tariffa annuale;
- da 1 a 90 giorni di apertura: 25% della tariffa annuale.

NOTA LEGALE

L'articolo 84, comma 3 L.D.A. stabilisce che qualsiasi soggetto/ente che utilizzi Opere Cinematografiche o Assimilate è tenuto al pagamento dell'equo compenso spettante agli AIE.

Secondo la giurisprudenza italiana, in linea con i principi espressi in alcune sentenze dalla Corte di Giustizia UE, le strutture ricettive effettuano una utilizzazione delle Opere Cinematografiche o Assimilate che è "ulteriore e diversa" rispetto a quella effettuata dalle emittenti.

Pertanto, le strutture ricettive fornite di apparecchi televisivi o altri strumenti atti a trasmettere Opere Cinematografiche o Assimilate, posti nelle sale comuni e/o nelle camere dei clienti e/o in ogni altra area della struttura ricettiva, sono tenute a versare l'equo compenso agli AIE.

La giurisprudenza conferma infatti che:

- la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata (via cavo o via satellite), costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi della L.D.A.;
- è irrilevante il fatto che coloro che compongono il pubblico abbiano o meno avuto accesso all'opera (se cioè abbiano o non abbiano messo in funzione l'apparecchio televisivo), e che l'utilizzo sia gratuito;
- il carattere privato delle camere non si oppone a che la comunicazione di un'opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi della L.D.A..

